



COMUNE DI BIENTINA

Piazza Vittorio Emanuele II, 53 – 56031 Bientina (PI)

Tel. 0587/758411 - Fax 0587/758428

Pec. comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

Web. www.comune.bientina.pi.it

C.F. e P.I. 00188060503

"Allegato A"

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Art. 1 – DEFINIZIONE DI CENTRO DI RACCOLTA E SUA FINALITA'

I centri di raccolta comunali o intercomunali sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati al successivo Art. 4, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Il Centro di Raccolta è aperto solo ad orari prestabiliti; i soggetti ammessi al conferimento sono quelli individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, e possono conferire gratuitamente i propri rifiuti al fine di favorire il recupero degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni.

Per il conferimento da parte delle sole utenze domestiche di alcune tipologie di rifiuti, elencate in apposita tabella, è previsto un sistema premiale di scontistica sulla tari, descritto e regolato attraverso il regolamento comunale, proporzionale al peso del rifiuto conferito presso il Centro di Raccolta, a condizione che l'utente sia in regola con il pagamento della tassa.

Il Centro di Raccolta è realizzato con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili e rappresenta un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità di vita.

Le modalità di utilizzo del Centro di Raccolta sono predisposte al fine di regolamentarne l'uso da parte degli utenti.

Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO E ACCESSO ALL'AREA

Possano usufruire del Centro di Raccolta esclusivamente:

1. Le utenze domestiche del Comune di BIENTINA nonché quelle non residenti, iscritte a ruolo TARI;
2. Imprese commerciali, artigiane o di servizi, con sede nel Comune di BIENTINA, per il trasporto dei rifiuti assimilati agli urbani dal Regolamento Comunale e da esse stesse prodotti nonché dei RAEE non professionali; i rifiuti non devono quindi provenire da aree produttive aziendali ma da sole aree iscritte a ruolo. Nel caso di imprese conferenti RAEE provenienti da utenze domestiche per il c.d. ritiro "uno contro uno", queste possono conferire nella quantità massima mensile di kg. 3500 per ogni singola attività produttiva.

Non è ammesso il conferimento al Centro di raccolta di rifiuti speciali provenienti dall'attività dell'Azienda;

3. Coloro che operano per conto del Comune di BIENTINA previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, e se in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;

4. il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e di igiene urbana.

Le attività commerciali, artigiane o di servizi situate nel territorio comunale possono accedere al Centro di Raccolta con soli mezzi a loro intestati e solo se in possesso di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti in categoria 2 bis (trasporto in conto proprio di rifiuti speciali **non pericolosi** assimilati agli urbani dal Regolamento comunale) o 3 bis (distributori, trasportatori o installatori in ragione del c.d. "uno contro uno" di rifiuti da A.E.E), quest'ultima per il trasporto di rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche situate nel territorio comunale regolarmente iscritte a ruolo TARI.

L'accesso al Centro di Raccolta per le nuove utenze che ancora potrebbero non risultare inserite sul sistema informatico di riconoscimento utente, è consentito anche dietro presentazione di un documento di identificazione e di un bollettino/fattura rifiuti intestato al cittadino che conferisce o ad un membro della propria famiglia. Successivamente, l'accesso avverrà mediante presentazione al personale di custodia della tessera personale del cittadino abilitata al servizio informatizzato dal Gestore durante il primo conferimento in Centro di Raccolta.

Art. 3 – UBICAZIONE E ORARI DI APERTURA

Il Centro di Raccolta del Comune di BIENTINA è situato a BIENTINA località SAN PIERO, Via E. FERMI ed è aperto al pubblico secondo l'orario determinato con il Gestore, che è reso noto mediante tabella posta all'ingresso del Centro di Raccolta e pubblicata sui siti web dei Comuni.

Art. 4 – TIPOLOGIA DI RIFIUTI

4.1) Tipologia di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta come disciplinato dall'art. 4 del D.M. 08.4.2008, modificato dal D.M. 03.5.2009 può accogliere le seguenti tipologie di rifiuti:

- toner per stampa esauriti (CER 080318 o 16.02.16)
- imballaggi in carta e cartone (CER 150101)
- imballaggi in plastica (CER 150102)
- imballaggi in legno (CER 150103)
- imballaggi in metallo (CER 150104)
- imballaggi in multimateriale (CER 150106)
- imballaggi in vetro (CER 150107)
- contenitori T/FC (CER 150110* e CER 150111*)
- carta e cartone (CER 200101)
- vetro (CER 200102)
- rifiuti organici di cucina e mense (CER 200108)
- abbigliamento (CER 200110)
- prodotti tessili (CER 200111)
- solventi (CER 200113*)
- acidi (CER 200114*)
- sostanze alcaline (CER 200115*)
- pesticidi (CER 200119*)
- tubi fluorescenti (CER 200121*)
- apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (CER 200123*)
- oli e grassi commestibili (CER 200125)
- oli e grassi diversi da quelli commestibili (CER 200126*)
- vernici inchiostri e resine contenenti sostanze pericolose (CER 200127*)
- vernici inchiostri e resine diverse da 200127 (CER 200128)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (CER 200129*)
- farmaci (CER 200131* e 200132)

- pile e batterie esauste (CER 200133*, 200134)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (CER 200135)
- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (CER 200136)
- legno (CER 200138)
- plastica (CER 200139)
- metallo (CER 200140)
- rifiuti biodegradabili da sfalci e potature (CER 200201)
- rifiuti ingombranti (CER 200307)
- pneumatici usati (CER 160103)
- miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle (max. 350 kg. All'anno e solo per utenze domestiche) (CER 170107, 170904)

4.2) Utenze domestiche

Le utenze domestiche possono conferire direttamente i propri rifiuti di cui al precedente punto 4.1 senza limiti quantitativi fatta eccezione per alcune tipologie per i quali sono previsti i seguenti quantitativi massimi:

Descrizione	CER	Q.tà max. giornaliera	Q.tà max annua
Pneumatici usati	16.01.03	Nr. 4	Nr. 8
Rifiuti inerti da demolizione	17.09.04	Kg. 500	Kg. 1.000
Oli e grassi commestibili	20.01.25	Kg. 30	Kg. 100
Altri oli e grassi	20.01.26*	Kg. 20	Kg. 50
Legno	20.01.38	Kg. 400	Kg. 2.500
rifiuti da sfalci e potature	20.02.01	Kg. 500	Kg. 5.000
Rifiuti ingombranti	20.03.07	Kg. 500	Kg. 3.000

Il conferimento dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche può avvenire con automezzi privati di proprietà dell'utenza, con automezzi con PTT<35 q.li appartenenti a società di noleggio o con automezzi concessi in comodato temporaneo; il conferimento deve avvenire tuttavia direttamente da parte del titolare dell'utenza domestica. **Non è ammesso il conferimento da parte di soggetti terzi diversi dall'intestatario dell'utenza domestica con automezzi o autocarri intestati a ditte, ancorché individuali, potendo costituire la fattispecie un caso di attività organizzata, imprenditoriale ed organizzata di raccolta, trasporto e commercio rifiuti prodotti da terzi.**

4.3) Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche possono conferire esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani. **Per il conferimento è necessario il formulario di identificazione rifiuto.** L'utenza non domestica può conferire senza formulario ai sensi dell'art. 193 c. 3 del D. Lgs 152/06 per il solo trasporto occasionale e saltuario e per quantitativi che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri/giorno, e pertanto con l'unico criterio della "non prevedibilità" del conferimento; pertanto l'utenza non domestica non potrà conferire più di una volta in assenza di formulario. In ogni altro caso il conferimento deve avvenire previa presentazione di formulario di trasporto compilato.

E' ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto non pericoloso che rientrano nei criteri della Deliberazione Comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 nei seguenti quantitativi massimi:

Descrizione	CER	Q.tà max. giornaliera	Q.tà max annua
Imballaggi in carta e cartone	15.01.01	Kg. 400	Come da delibera di assimilazione
imballaggi in vetro	15.01.07	Kg. 400	Come da delibera di assimilazione
carta e cartone	20.01.01	Kg. 400	Come da delibera di

			assimilazione
plastica	20.01.39	Kg. 200	Come da delibera di assimilazione
legno	20.01.38	Kg. 400	Come da delibera di assimilazione
metallo	20.01.40	Kg. 400	Come da delibera di assimilazione
rifiuti ingombranti	20.03.07	Kg. 400	Come da delibera di assimilazione
Sfalci e potature	20.02.01	Kg. 500	Come da delibera di assimilazione

L'utenza non domestica per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi deve essere iscritta all'Albo Gestori Ambientali nella cat. 2-bis ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D. Lgs 152/2006 e in categoria 3-bis per il conferimento di rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche da parte di distributori, trasportatori o installatori in ragione del c.d. "uno contro uno". In assenza di tale autorizzazione **non sarà consentito l'accesso al Centro di Raccolta.**

Quantitativi superiori a quelli precedentemente contingentati possono essere conferiti solo da coloro che operano per conto dei Comuni.

Art. 5 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO E COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA

L'addetto al Centro di Raccolta dovrà provvedere ad aprire e chiudere l'impianto nelle ore e nei giorni stabiliti, oltre a:

Prima del conferimento del materiale a

1. identificare il conferente secondo le seguenti modalità:
 - a) richiedendo la tessera personale o tessera sanitaria utente, verificandone la presenza nel sistema informatizzato di accesso e pesatura;
 - b) in caso di utenza iscritta a ruolo ma ancora non presente sul sistema informatizzato, verificare la possibilità di accesso tramite controllo dell'iscrizione a ruolo TARI comprovabile dalla domanda presentata o tramite bollettino di avvenuto pagamento;
2. (per le sole utenze non domestiche) effettuare le verifiche di carattere autorizzatorio e documentale relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in cat. 2-bis per il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani dal Regolamento comunale o 3 bis per quanto riguarda i distributori, trasportatori o installatori in ragione del c.d. "uno contro uno" di rifiuti da A.E.E;
3. effettuare un accurato controllo visivo dei materiali conferiti ai fini dell'ammissione e respingerli – integralmente o parzialmente - qualora difformi alle prescrizioni, in particolare quando possono emergere dei dubbi o incertezze circa la provenienza e il luogo di formazione del rifiuto.
4. a identificare la tipologia di rifiuto accertandone la corrispondenza quali-quantitativa a quelli conferibili al Centro di Raccolta;
5. a effettuare la pesa in ingresso ed in uscita del materiale inserendo il dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, sull'apposito registro elettronico;

Durante il conferimento

1. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei materiali in frazioni omogenee, che per l'individuazione di spazi contenitori appositi. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di raccolta intercomunale. Gli operatori potranno coadiuvare le operazioni di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite apposite apparecchiature.
2. aprire i cassoni scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento.

Inoltre il personale di presidio dovrà:

- segnalare via posta elettronica al proprio responsabile ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi,
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area,
- provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area,
- effettuare le richieste finalizzate al ritiro dei materiali presenti.

Durante l'orario di apertura, l'addetto è personalmente responsabile del deposito o del prelievo dei materiali all'interno del Centro di Raccolta.

All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero. Nel centro di raccolta devono essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Art. 6 – PRESCRIZIONI E DIVIETI

I soggetti conferitori, identificati all'Art. 2 di cui sopra, sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- accedere al Centro di Raccolta solamente negli orari di apertura
- seguire le indicazioni del personale preposto alla conduzione del Centro di Raccolta e della cartellonistica predisposta
- conferire i materiali già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori
- conferire direttamente esclusivamente i materiali ammessi, scaricandoli negli appositi spazi/contenitori. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto al personale addetto. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dal personale addetto al Centro di Raccolta

E' fatto divieto agli utenti di:

- introdursi nel Centro di Raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione
- abbandonare materiali o rifiuti al di fuori del Centro di Raccolta e degli appositi spazi e contenitori
- arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori ed a tutto ciò che è presente nel Centro di Raccolta
- occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi
- depositare tipologie di materiali in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali
- scaricare e/o introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento.
- L'accesso alla struttura deve essere limitato ai tempi strettamente necessari ad effettuare la operazioni di conferimento

Art. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore deve provvedere alla gestione del Centro di Raccolta nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente per le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il gestore effettuerà il suddetto servizio esclusivamente per i rifiuti inclusi nelle tipologie elencate all'art. 4 del presente Regolamento, nel rispetto dell'orario di apertura disciplinato all'art. 3 del presente Regolamento.

Il gestore dovrà accettare esclusivamente i rifiuti urbani in forma differenziata; il conferimento di rifiuti misti o di rifiuti indifferenziati sarà respinto.

Conformemente alla norma, l'addetto al presidio provvederà a registrare tutti i conferimenti delle utenze.

Art. 8 – SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

I costi relativi alla gestione del Centro di Raccolta saranno riportati nella scheda di PTE/PFE per ogni anno di competenza approvata dai rispettivi Comuni.

Il costo di smaltimento dei rifiuti conferiti presso il Centro di raccolta e avviati a trattamento/smaltimento sarà determinato sulla base delle quantità delle singole tipologie di rifiuto avviate a trattamento e del corrispettivo unitario di trattamento stabilito nei PTE/PFE tra Geofor ed il Comune di BIENTINA.

Art. 9 – SANZIONI

Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, fatte salve le responsabilità civili e penali, nonché l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal D.Lgs 152/06, con il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 a seconda del tipo di violazione commessa, come da disposizioni di cui alla Legge 689/81 e s.m.i.